# ABILITAZIONI DI SICUREZZA (NOS) – Regolamento per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza

31 Luglio 2012
Il 28 febbraio 2012, è entrato in vigore l'allegato DPCM del 22 luglio 2011 in materia di "disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni Classificate", che modifica le procedure di richiesta informazioni e rilascio delle abilitazioni NOS.

Le innovazioni intervenute nella materia dei contratti pubblici classificati e delle abilitazioni di sicurezza (art. 17 del d.lgs. n.163/2006, come sostituito dall'art. 33, comma 3, del d.lgs. n.208/2011; DPCM 22/7/2011) sono le seguenti:

· non è più necessario il possesso dell'abilitazione di sicurezza per partecipare a gare o per eseguire lavorazioni riferite a contratti che necessitano di "speciali misure di sicurezza" o ai quali sia stata attribuita la classifica di segretezza "RISERVATO";
· per partecipare a gare o a procedure per l'assegnazione di lavori, servizi o forniture classificati "RISERVATISSIMO", gli operatori economici potranno chiedere ed ottenere, in tempi contenuti, l'**Abilitazione Preventiva** (Modello A scaricabile dal sito www.sicurezzanazionale.gov.it), art. 41 del DPCM 22/7/2011, producendo a tal fine copia del relativo bando, della lettera di "invito" o di altro atto di indizione della procedura di affidamento;
· il possesso dell'abilitazione di sicurezza industriale non sarà più considerato quale "prerequisito" per l'individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare alle procedure di gara, e l'Amministrazione potrà individuare quelli che riterrà di interesse, i quali, qualora sprovvisti di abilitazione industriale, produrranno la relativa richiesta di rilascio al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).

**Tipologia delle abilitazioni di sicurezza**
Come previsto dal DPCM 22 luglio 2011:
· il **Nulla Osta di Sicurezza** (NOS) e **l'Abilitazione Temporanea** (AT) sono abilitazioni di sicurezza che riguardano le **persone fisiche;**

- l'**Abilitazione Preventiva** (AP) e il **Nulla Osta di Sicurezza Industriale** (NOSI), invece sono abilitazioni di sicurezza rilasciate agli **operatori economici**.

Il **Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI)** si può richiedere nei casi indicati nel Modello B scaricabile dal sito www.sicrezzanazionale.gov.it.

L'**Abilitazione Temporanea (AT**/Modello D) e il **Nulla Osta di Sicurezza (NOS**/Modello C) sono richiesti nei casi in cui sia necessario che il dipendente debba lavorare o trattare informazioni classificate. L'Abilitazione Temporanea (**AT**) ha tempi di rilascio più rapidi rispetto al Nulla Osta di Segretezza (**NOS**); quest'ultimo comporta infatti una ricerca più approfondita.

* *

In questa fase transitoria, dopo l'entrata in vigore del DPCM 22/7/2011, le gare che facessero riferimento all'Art. 17 della legge 163/2006 (Codice dei Contratti) non darebbero indicazione di gara

secretata. Pertanto, l'impresa dovrebbe inoltrare copia del bando agli Uffici del DIS, i quali esamineranno la congruità del bando con la normativa vigente.

Si allega altresì la comunicazione che il DIS ha inviato alle imprese in merito alla "Richiesta per il rilascio o per il rinnovo della Abilitazione Preventiva", scaricabile dal sito www.sicurezzanazionale.gov.it.

Di fatto, con l'introduzione del DPCM del 22 luglio 2011, si presume che le gare che in precedenza sarebbero state soggette a "speciali misure di sicurezza" (con l'obbligo di richiesta dell'abilitazione di sicurezza) vengano bandite senza le specifiche sopra citate, permettendo così alle imprese di parteciparvi.

Pertanto, si ipotizza una forte riduzione del numero di gare classificate.

Le nuove disposizioni sono pubblicate nel sito www.sicurezzanazionale.gov.it, dove è disponibile la modulistica per la nuova procedura.

*Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, si prega di contattare:*

***PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***
*Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza*
*Via di Santa Susanna, 15*
*00187 – ROMA*

7492-All. 2 Comunicazione DIS alle imprese.pdfApri

7492-All. 1 DPCM-22-luglio-2011.pdfApri